

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

NON ESATTO
IL DIRITTO
DEI REGISTRATIONE

Il magistrato Caterina Molfino, in funzione di Giudice Unico della XI sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 10931 del R. U. 2000, (Cron. 11305/00) cui sono state riunite le cause 11788/00
oggetto: risarcimento dei danni

S
12429/a
Cron. 11305/00
Rep. 11305/00
Bocchini
Av. Tadini
Res. Via
Kebeker 23
Top P

TRA

R' El. dom. in Napoli alla via Riviera di Chiaia 276 presso lo studio dell'Avv. Innocenzo Militerni che lo rappresenta e difende con procura a margine della citazione

ATTORE

CONTRO

MINISTERO DELLA SANITA' in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui domicilia in Napoli alla via Diaz 11

CONVENUTO

NONCHE'

BRITISH AMERICAN TOBACCO B.A.T. ITALIA spa, già ENTE TABACCHI ITALIANI, in persona del legale rappresentante el. dom. in Napoli alla via Filangieri 21 presso lo studio dell'Avv. Ermanno Bocchini che la rappresenta e difende con procura in calce alla citazione notificata unitamente agli Avv. ti Carmine Punzi e Nicolò Lipari del Foro di Roma

CONVENUTA

NONCHE'

PHILIP MORRIS CORPORATE SERVICES INC e PHILIP MORRIS srl el. dom. in Napoli alla via Fedro n.7 presso lo studio dell'Avv. Nicola Proto Pisani che le rappresenta e difende con procura a margine unitamente agli Avv. ti Gian Battista Origoni e Daniele Vecchi del foro di Milano

CONVENUTE

NONCHE'

PHILIP MORRIS spa in persona del legale rappresentante con sede in Roma alla via del Tritone 169

CONVENUTA CONTUMACE

[Handwritten signature]

Tolle Copia
Avvocatura Stato
Militerni

CONCLUSIONI

Dal verbale di udienza 13.7.04:

- a) per l'attore: accogliere la domanda con condanna delle parti convenute, in solido, al pagamento dell'importo di € 2.582.184,50 o della somma minore ritenuta di giustizia, anche secondo criteri di equità. In subordine ammettere le prove richieste. Vittoria di spese di causa;
- b) Philip Morris Corporate + 1: pronunziare la carenza di legittimazione passiva delle convenute, la prescrizione del diritto ex art. 13 DPR 224/88, il rigetto delle domande, con vittoria di spese, anche ex art. 93 cpc;
- c) BAT Italia spa, già ETI: in via pregiudiziale di rito, pronunziare il difetto di legittimazione passiva. Nel merito respingere la domanda del R. con vittoria di spese;
- d) per il Ministero: respingere ogni domanda del R., inammissibile ed infondata, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 7 ed il 9.10.2000 E. ... R. conveniva in giudizio l'Ente Tabacchi Italiani spa (da ora ETI), il Ministero della Sanità e la Philip Morris spa (da ora PM spa) per ottenere il risarcimento del danno alla salute, (postumi di cancro della laringe e malattie circolatorie), determinato dal fumo eccessivo e prolungato di sigarette italiane e americane.

Deduceva di aver iniziato a fumare nell'adolescenza e di aver tentato invano di smettere. Di aver avuto i primi disturbi nel 1995 e, quindi, l'infausta diagnosi, che aveva condotto alla cordecctomia parziale ed a una serie di patologie connesse. Attribuiva la responsabilità della malattia all'ETI, quale produttore e distributore delle sigarette italiane (Nazionali ed MS) consumate, alla PM spa quale distributore in Italia delle sigarette straniere (Malboro, Merit, Chesterfiel e Philip Morris) consumate ed al Ministero della Sanità per non aver proibito la vendita di sigarette, pur essendo consapevole della circostanza che il fumo nuoce gravemente alla salute.



Si costituiva l'ETI deducendo:

- a) il difetto di legittimazione passiva, per essere stato l'ente costituito con DLGS 283/98, mentre i fatti esposti dal R. erano risalenti a diversi anni prima;
- b) l'indeterminatezza della causa pretendi;
- c) l'infondatezza della domanda.

Si costituiva il Ministero della Sanità eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito rispetto alle scelte di politica legislativa dello Stato e l'infondatezza della domanda.

Non si costituiva la PM spa.

Con separata citazione, notificata il 3.11.00, il R. ripeteva la vocativo in ius della PM spa, atteso che la prima non risultava regolarmente effettuata nella sede sociale.

Con altra citazione, notificata il 16.11.00, il R. conveniva in giudizio anche la Philip Morris Corporate Service Inc e la Philip Morris srl, nelle medesime qualità di distributrici delle sigarette americane da lui fumate, argomentando la stessa domanda di cui alla prima citazione. Nella fase istruttoria le cause venivano riunite, riscontrata la connessione oggettiva e soggettiva, in relazione al petitum ed alla causa petendi.


Prodotta hic et inde documentazione, veniva raccolto il libero interrogatorio del R.

All'esito, il Tribunale avviava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ETI, trasformato in corso di giudizio in società per azioni, come previsto dall'1 comma 6 del decreto legislativo 283/98, con la denominazione di B.A.T. ITALIA spa.

Deve, infatti, rilevarsi che le doglianze del R. investono un evento dannoso da responsabilità aquiliana evidenziatosi nel 1996, con la diagnosi di carcinoma infiltrante della laringe e determinato, secondo l'attore, dall'abuso di fumo di sigarette, anche italiane, protratto dal 1959 al 1997. In buona sostanza la tesi giuridica introdotta dall'attore in limine litis consiste nel ritenere




illecita in suo danno la produzione e vendita di alcune sigarette italiane fumate fino al 97.

Ebbene l'Ente Tabacchi Italiani risulta istituito con il richiamato D.Lgs. 9.7.98 n. 283, che ha ad esso attribuito, a norma dell'art. 1, solo le attività produttive e commerciali nel campo dei tabacchi lavorati, già riservate all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, secondo lo schema della successione a titolo particolare, figura che, in tema processuale, risulta disciplinata dall'art. 111 cpc. Ed infatti la suddetta Amministrazione dei Monopoli non è stata soppressa, ma ha conservato, anche in tema di tabacchi lavorati, competenze diverse dalla produzione e commercializzazione ed una propria autonomia patrimoniale rispetto al successore a titolo particolare. Di conseguenza non è possibile addossare all'Ente pretese condotte antiggiuridiche riferibili al Monopolio; né in contraddizione con tale assunto può leggersi il successivo art. 3 del decreto in esame, il quale nel dotare di un patrimonio il neo istituito Ente, ha disciplinato il trasferimento ad esso delle poste attive e passive, oltre che dei beni strumentali e del personale, mediante un'operazione contabile, alla quale erano e restano estranee le pretese risarcitorie successivamente sorte, (così Cass. 29.5.01 n. 7258 e TAR Lazio I sezione 15.7.03 n. 149, in tema di condotte illecite imputate all'ETI, per fatti precedenti la sua istituzione). Nel merito le tesi dell'attore non possono essere condivise, poichè partono da assunti che non trovano riscontro normativo nel nostro sistema.

Essi, per contro, si infrangono contro la consistenza di opposti assunti, che possono essere così sintetizzati:

- a) il fumo è atto volontario;
- b) il fumo costituisce elevato fattore di rischio del cancro della laringe, ma non tutti i fumatori contraggono la malattia;
- c) la produzione e la vendita di sigarette è attività lecita, se esercitata da soggetti legittimati nei modi e nelle forme imposte dalla legge;
- d) il proibizionismo del tabacco è scelta di politica legislativa riservata allo Stato che, al di fuori dell'accertamento di precise condotte colpose



generative di un danno ingiusto, non può essere censurata.


Non esistono studi scientifici che rappresentino la dipendenza da nicotina in termini di annullamento o seria compromissione della volontà del fumatore. Prova ne sia che il R. , appena ha saputo di essere stato colpito dal cancro, ha smesso di fumare, pur essendo un tabagista incallito.

La realtà è piena di persone che smettono di fumare per scelta, così come la letteratura medica è piena di casi di soggetti colpiti da infarto o da altre gravi patologie che si determinano a cessare, da un giorno all'altro, l'assunzione di fumo per scelta, avendo rinvenuto nella consapevolezza della malattia la motivazione personale ed autonoma per smettere di fumare, senza far ricorso ad alcuna terapia coadiuvante o sostitutiva.

Di conseguenza i danni subiti dal R. : devono essere ricondotti alla area normativa della disponibilità, sancita dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., in quanto potevano essere evitati usando l'ordinaria diligenza, da osservare sia nella fase iniziale del rapporto con la sigaretta sia nella fase avanzata, posto che non esistono fattori che l'hanno obbligato a fumare.

Dalla lettura della memoria conclusionale emerge, peraltro, che l'attore non identifica nel fumo in sé la genesi dannosa, ma nell'abuso del fumo. Come dire: ho iniziato a fumare volontariamente, ho incrementato il fumo involontariamente.

Sul tema, dinanzi ai rilievi ed alle eccezioni delle controparti, l'attore, solo in memoria conclusionale di replica, ha lambito un altro e diverso profilo di responsabilità delle parti convenute: il trattamento chimico del tabacco e l'addizione di sostanze che accrescono "le proprietà dannose". Si è sottratto, però, all'onere di dedurre compiutamente e di provare quali sostanze esse siano, se siano quelle consentite dalle legge o altre introdotte illegalmente e se tali sostanze abbiano il potere di annullare la volontà di un soggetto fumatore, che, tuttavia, ha cessato di fumare volontariamente dopo la diagnosi di neoplasia.



In realtà la vita umana, più che in passato, è scandita da una serie di abitudini ad alta potenzialità dannosa che determinano meccanismi di "adattamento all'abuso", dovuti a conformismo, a debolezza, convenienza o ignoranza; per tutte queste motivazioni non si può affermare che ci si trovi in presenza di una compromissione volitiva, quanto di una impostazione della personalità umana.

Si pensi all'abuso di sostanze alcoliche oppure al gravissimo rischio sanitario connesso ad un uso non corretto dei telefoni cellulari. Da un studio scientifico di un istituto svedese di primaria e riconosciuta importanza è risultato che l'utilizzo smodato e prolungato del telefonino costituisce elevato fattore di rischio del "neuroma dell'acustico" (i.e.:del nervo acustico). Ma tali rischi, così come quelli connessi al fumo del tabacco, non sono determinati dalla *res materiae* in sé, dalle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, quanto dall'uso non corretto che ne faccia l'utente volontariamente.

Per questo sono destituiti di fondamento i richiami dell'attore all'art. 2050 c.c., che vedrebbe nella vendita di sigarette l'esercizio di attività pericolosa, con conseguente responsabilità oggettiva delle parti convenute in relazione ai danni determinati dal fumo, nonché quelli relativi alla normativa di cui al Dlgs 24.5.88 n. 224, in tema di responsabilità del produttore per i difetti di costruzione, posto che nella fattispecie in esame non si è in presenza di un prodotto difettoso, per il quale la legge imponga uno specifico obbligo di informazione, ma di fattori di rischio connessi all'abuso, all'uso non corretto, del prodotto stesso.

Ad colorandum va osservato che, in ogni caso, i riferimenti normativi suddetti non potrebbero giovare all'attore anche se si superasse il rilievo sulle caratteristiche della "*res materiae*"; ed infatti, nonostante il favor del danneggiato e consumatore che ispira entrambe le normative, questo non può giungere ad attribuire responsabilità oggettive del danno all'esercente attività pericolosa ed al produttore se il danneggiato non dimostra che l'evento è riconducibile eziologicamente alla condotta di questi, (anche Cass. 17.7.2002 n. 10382).



E qui si tocca un altro punto critico della domanda: il limite del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, imposto dall'art. 1223 c.c.. Sul tema deve dirsi che anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 4400/04) che sembrerebbe aprire, ad una lettura non esaustiva, a dismisura le maglie della causalità materiale, in realtà ribadisce l'orientamento delle S.U. penali (in Cass. S.U. 11.9.02 n. 30328) secondo cui, valutato armonicamente il contenuto degli artt. 40 e 41 c.p., solo se il comportamento dell'agente sia " condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale e di probabilità logica" esso può essere considerato causa del danno.

Qui, in realtà, per soddisfare i canoni interpretativi che orientano il nostro sistema in materia, deve porsi questa domanda: se non avesse fumato le sigarette prodotte e/o vendute dalle aziende convenute il R non avrebbe avuto il cancro e le malattie circolatorie lamentate? La risposta non può che essere dubitativa e, quindi, inidonea a soddisfare il concetto di " condizione necessaria" che è in discussione.

Neanche il Piano Sanitario Nazionale, approvato con DPR 23.7.98, citato dall'attore o il suo consulente scientifico lo affermano, poiché quando dicono che il fumo di sigaretta costituisce elevato fattore di rischio delle neoplasie polmonari e laringee e delle malattie circolatorie, non dicono che i non fumatori non corrono il rischio di contrarre tali malattie o che tutti i fumatori le contraggono.

In realtà la malattia cancerosa è il frutto di una serie di fattori concomitanti, personali ed ambientali, che fanno sì che patologie come quella subita dall'attore possano insorgere anche in soggetti che non hanno mai fumato.

La legittimazione passiva " di merito" delle aziende Philip Morris convenute in giudizio, nelle varie vesti societarie, non è stata chiarita dall'attore nel processo: egli ha convenuto tre società della Philip Morris, identificandole quali " distributrici in Italia delle sigarette prodotte all'estero" ed in quanto, pur consapevoli dei gravi danni determinati dal fumo, "non hanno desistito dal commercializzare le sigarette".



Tale legittimazione è stata contestata dalle convenute senza che l'attore abbia provato o richiesto di provare l'elemento fondante la tesi sostenuta: la patologia dell'attore è stata determinata dall'operato di queste aziende.


L'asserto presta il fianco a molteplici censure:

- a) l'attore non ha imputato alle convenute una commercializzazione contra legem;
- b) non ha spiegato come abbia identificato i soggetti de quibus in relazione ad una attività concreta di vendita delle sigarette americane da lui fumate;
- c) non ha escluso di aver fumato anche altre sigarette;
- d) non ha provato che ci sia stata coincidenza temporale tra il periodo di operatività delle società in questione e la genesi della malattia;
- e) ha, infine, ammesso, contraddittoriamente, (v. comparsa conclusionale pag. 9) che "quanto meno" alla la P.M. srl potesse riconoscersi legittimazione passiva "perché società operante benché senza profitto".

La domanda nei confronti del Ministero della Salute è, parimenti, infondata. Estraneo alla fattispecie in esame è il richiamo alla pronunzia di legittimità del 22.7.1999 n. 500, con la quale le S.S. U.U. della S.C. hanno ammesso la tutela aquiliana di tutte le posizioni soggettive giuridicamente rilevanti a fronte dell'illegittimo esercizio di una funzione pubblica.

Ed invero, secondo la pronunzia richiamata, l'accoglibilità della domanda del R. di risarcimento del danno ingiusto, ex art. 2043 c.c., nei confronti del Ministero presupponeva, tra l'altro, la prova, non richiesta e non offerta dall'attore, della illegittimità del mancato divieto di fumo, che il giudice ordinario avrebbe avuto l'astratta possibilità di valutare, da parte del Ministero e del collegamento causale tra la illegittima condotta omissiva di quest'ultimo e la malattia.

In proposito deve rilevarsi che la mancata adozione di un radicale divieto di commercializzazione del tabacco non compete al Ministero convenuto, bensì allo Stato Italiano, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico.



Il Ministero promuove campagne di sensibilizzazione sui danni del fumo, dispone divieti e limiti al fumo in determinati ambienti a tutela dei non fumatori, vigila sull'osservanza delle prescrizioni sanitarie ed epidemiologiche in materia.

Il divieto di vendita di sigarette nel territorio italiano è, invece, materia sottratta allo stesso.

Per completezza va aggiunto che diversi interventi normativi sono stato adottati dal Legislatore, quali la l. n.165/62, recante il divieto di propaganda pubblicitaria, la l. 584/75, sul divieto di fumare in locali pubblici e su trasporti pubblici e la l. n. 428/90, che ha imposto l'etichettatura informativa sui pacchetti di sigarette. Non va taciuto, però, che obiettivo principale del Legislatore è la tutela dei soggetti deboli, da identificare con i fumatori passivi, atteso che al fumatore attivo deve anche riconoscersi il diritto di scegliere come orientare la propria condotta.

La domanda va rigettata.

La novità e la particolarità delle questioni trattate, che investono tematiche di rilevante interesse collettivo, consigliano la compensazione delle spese di lite.

PQM

il Tribunale di Napoli, nella persona di Caterina Molfino in funzione di Giudice Unico, definitivamente giudicando sulla domanda proposta da R. E. nei confronti della BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA spa, della PHILIP MORRIS CORPORATE SERVICE INC, della PHILIP MORRIS srl, del MINISTERO DELLA SALUTE e della PHILIP MORRIS spa, contumace, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rigetta la domanda e compensa le spese processuali.

Così deciso in Napoli, 10.12.2004

IL GIUDICE UNICO
Caterina Molfino

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERMANENTE IN CANCELLERIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA

Oggi

15 DIC. 2004

Giulia Piccolo
CANCELLIERE